

giorno approvato dalla gran maggioranza dei congressisti: l'esistenza cioè di una mezzadria classica e di una mezzadria, o, meglio, contratto a compartecipazione; e con senso di praticità il Congresso volle distinta una mezzadria dall'altra.

Ecco le conclusioni proposte dal relatore on. Cabrini sul tema « Legislazione agraria »:

Il Congresso Nazionale dei lavoratori della terra, ispirandosi ai concetti direttivi della politica proletaria che deve tendere ad assicurare alle classi lavoratrici posizioni sempre più favorevoli alla lotta sostenuta contro i privilegi economici, politici e sociali, tesoreggiando l'esperimento quadriennale di azione di resistenza e di cooperazione dichiara:

L'organizzazione dei lavoratori della terra, tanto a mezzo dei suoi poteri direttivi, come dei singoli nuclei locali, e d'accordo colla rappresentanza parlamentare del proletariato, deve svolgere una azione metodica ed inflessibile per costringere lo Stato italiano ad accogliere nella propria legislazione, sinora pressochè insensibile e spesso avversa ai bisogni dei lavoratori dei campi, le seguenti disposizioni:

1. Tribunale di lavoro (probitiviri) per derimere i conflitti fra padroni e lavoratori nell'agricoltura: istituzione da fondarsi sopra capisaldi accettati dal Consiglio superiore del lavoro nelle sue sedute del 20-21 marzo 1905;

2. Norme fondamentali del contratto del lavoro, secondo le proposte formulate nel 1902 dal Comitato centrale della Federazione nazionale dei contadini e dalle Federazioni di Cremona, di Mantova, di Modena, di Ferrara, e di Reggio Emilia;

3. Assicurazione:

a) obbligatorietà contro gli infortuni sul lavoro interamente a carico della classe padronale;

b) obbligatoria, col concorso dei contadini per la invalidità e vecchiaia;

c) sussidi di Stato, integratori delle quote versate dal lavoratore della terra, per sussidi nei casi di malattia, a quelle associazioni cui egli meglio intenda di iscriversi;

4. Riforma delle disposizioni sui lavori nelle risaie, accogliendosi le conclusioni del Consiglio superiore del lavoro e stabilendo un maximum di 8 ore di lavoro al giorno.

5. Estensione dell'ispettorato del lavoro all'agricoltura;

6. Congrua rappresentanza diretta dalla organizzazione dei lavoratori della terra nel Consiglio superiore del lavoro o nel Consiglio superiore dell'agricoltura;

7. Istituzione in tutti i comuni agricoli della refezione scolastica come integrazione della legge sull'istruzione pubblica; creazione della classe 4, 5 e 6 elementare maschile e femminile e conseguente divieto di applicare i fanciulli ai lavori agricoli prima del 12° anno di età;

8. Rappresentanza diretta delle organizzazioni contadine negli organi locali e centrali incaricati di applicare le leggi contro la pellagra: e applicazione effettiva della legge contro la malaria, impedendo che i Comuni e le opere pie sostengano, a luogo dei padroni, le spese del chinino e creazioni di commissioni provinciali, con rappresentanza dell'organizzazione contadina, per l'applicazione della legge stessa.

Ecco ora le conclusioni sul tema « Organizzazione di classe e mezzadri e patto colonico » proposte dai relatori on. Comandini e De Andreis e rag. Zambianchi:

« che alle leghe di resistenza fra coloni mezzadri si consigli di assumere anche aspetto e funzione di mutualità e di cooperazione; e di riconoscere come inattuabile e dannoso l'abbandono del lavoro da parte dei mezzadri e sola possibile la disdetta collettiva dei patti colonici;

che si chieda al Parlamento di adottare opportune norme legislative, determinanti le condizioni essenziali del contratto di mezzadria ed intese ad impedire che i proprietari abusino del loro diritto di proprietà per lasciare incolte le terre;

che si addivenga ad uno stabile accordo fra leghe di braccianti e giornalieri e leghe di mezzadri, base del quale siano:

la proporzionalità fra le quantità di terra coltivata e la forza di lavoro della famiglia colonica;

la rinuncia da parte dei coloni allo scambio d'opera gratuita nei lavori agricoli, ed all'esecuzione di quei lavori che non hanno stretta attinenza alla coltivazione delle terre tenute a colonia;

l'abbandono da parte dei braccianti di ogni azione di resistenza che possa colpire il colono senza possibilità in questi di rivalsa sul proprietario ».

L'adesione solidale delle associazioni di braccianti alla agitazione che le organizzazioni di mezzadri, le Federazioni e le Camere del lavoro dovrebbero iniziare nel paese per ottenere una legge che stabilisca nettamente le principali disposizioni che dovranno regolare il contratto di mezzadria, e impedisca che i proprietari, per rappresaglia contro i lavoratori, lascino incolte le terre ».

Circa le azioni riformatrici, il Congresso fece buon viso alla riforma Pantano sulla colonizzazione interna, e accolse la proposta Baldini — di organizzare un Consorzio per estendere a tutta l'Italia l'azione che si propone di svolgere nel nord l'Ufficio di emigrazione interna della Società Umanitaria di Milano che si propone i seguenti scopi:

a) studiare regioni deficienti o abbondanti di mano d'opera, compilando elenchi, indicatori, ec.

b) rilevare le condizioni economiche e sociali dei luoghi ove è richiesta o da dove è offerta la mano d'opera;

c) formulare contratti tipici, in base alle condizioni locali ed alle particolari contingenze in cui dovrebbe effettuarsi l'emigrazione;

d) dirigere, e eventualmente, accompagnare Commissioni o Delegazioni di emigranti o di intere squadre o colonne;

e) con un servizio permanente di statistica (avvalendosi di quanto può servire allo scopo) ragguagliare gli interessati — uniti in Associazioni — di quanto può loro giovare in materia di salari, orari, patti e contratti, terreni, ecc.;

f) in base alla constatazione positiva di inconvenienti, lacune, ecc., provocare provvedimenti dalle Autorità e Corpi competenti;

g) infine esercitare una efficace tutela a prò degli emigranti temporanei all'interno, intervenendo per l'interpretazione di patti per dirimere conflitti, per difendere il diritto offeso, per facilitare organizzazioni cooperative, segretariati, Uffici di collocamento, Casse di disoccupazione, Commissioni arbitrali, ecc.

Così si sciolse l'importante Congresso.

### — L' *Economista d'Italia* pubblica i consueti valori di Borsa delle Azioni di Banche e di Società italiane.

Ecco la situazione alla fine di marzo 1906 e il suo confronto con quella del mese precedente:

	Fine marzo
Istituti di Credito	915,478,000
Società di trasporti	896,859,000
Metallurgiche e Meccaniche	533,936,900
Gas ed Eletticità	262,351,000
Industria zuccheri	253,770,000
Prodotti chimici	121,336,000
Tessitura e Filatura	270,251,000
Condotte d'acqua	103,708,000
Mulini	70,946,000
Automobili	162,100,000
Imprese immobiliari	137,612,000
Industrie diverse	304,552,000

Totale 4,082,840,900